

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 59

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 31 dicembre al 12 gennaio 1994)

INDICE

- ANDREINI: sulla soppressione del circolo didattico di Ariano nel Polesine (Rovigo) (4-02815) (risp. JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*) Pag. 2155
- BOFFARDI: sull'opportunità di estendere agli ufficiali di coperta le condizioni previdenziali riconosciute dal decreto legislativo n. 503 del 1992 agli ufficiali di macchina e a quelli radiotelegrafisti (4-02807) (risp. GIUGNI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2156
- sulle carenze strutturali e programmatiche della scuola pubblica denunciate dagli studenti di numerose scuole superiori di Genova (4-04700) (risp. JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*) 2156
- BOSO: sulla necessità di istituire una sezione distaccata della commissione tributaria provinciale di Trento nell'attuale giurisdizione della commissione tributaria di primo grado di Rovereto (4-03348) (risp. GALLO, *ministro delle finanze*) 2158
- DANIELI: sul Coreco della regione Veneto (4-02683) (risp. PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*) 2160
- DONATO ed altri: sulla vendita e assegnazione degli alloggi di proprietà dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (4-02905) (risp. GALLO, *ministro delle finanze*) 2160
- FLORINO: sulla cessazione dell'attività dell'orchestra «Scarlati» di Napoli (4-01602) (risp. PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) Pag. 2161
- GALDELLI: sullo stabilimento Marzotto di Matelica (Macerata) (4-04755) (risp. GIUGNI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2162
- GIANOTTI: sul degrado dell'abbazia della Sacra di San Michele (Valle di Susa - Torino) (4-04868) (risp. RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 2164
- LEONI: sull'esenzione dal pagamento del superbollo diesel per tre anni dalla prima immatricolazione per le autovetture ecodiesel immatricolate nel 1992 (4-02886) (risp. GALLO, *ministro delle finanze*) 2165
- LORENZI ed altri: sul prelievo fiscale *una tantum* del 6 per mille sui depositi e conti correnti bancari, in essere alla data del 9 giugno 1992 (4-02018) (risp. GALLO, *ministro delle finanze*) 2166
- PAGANO ed altri: sulle competenze in materia di tutela di beni paesaggistici, ambientali e storico-culturali nell'isola di Vulcano (4-04653) (risp. RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 2167
- PAINI: su un presunto comportamento persecutorio da parte della tenenza di Bormio (Sondrio) nei confronti di alcune ditte del territo-

12 GENNAIO 1994

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 59

rio di Livigno (4-02459) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	Pag. 2168	SPECCHIA: sulla scuola magistrale di Cisternino (Brindisi) (4-04585) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 2177
sulla nomina, nel giugno 1993, di un centinaio di commissari d'esame in provincia di Sondrio (4-04894) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	2170	STRUFFI: sulla richiesta di procedere all'apposizione del vincolo <i>ex lege</i> n. 1089 del 1939 ad un antico palazzo del 1814 in contrada Colle Fosse, nel comune di Casalvieri (Frosinone) (4-04902) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	2178
PECCHIOLI: sulla permanenza in vigore nell'azienda autonoma dei Monopoli di Stato di un regolamento del 1928 relativo ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi generali (4-04586) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	2171	TABLADINI: sulle spese sostenute dalla RAI in occasione dell'incontro di calcio Estonia-Italia, disputatosi a Tallin il 22 settembre 1993 (4-04633) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2179
PELLEGATTI ed altri: sulla nomina a direttore generale delle entrate per il Veneto del dottor Gennaro Barbarisi, ex direttore dell'ufficio IVA di Treviso (4-04693) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	2172	TADDEI, BUCCIARELLI: sui casi di bocciatura nella scuola media «Fibonacci» di Pisa (4-04076) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	2180
PREIONI: sull'istituto professionale statale per l'agricoltura di Lesa (Novara) (4-03017) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	2174	VENTURI, LONDEI: sulla contestata assegnazione del reperto archeologico «Bronzi dorati di Cartoceto di Pergola» al centro operativo museale di Pergola (Pesaro e Urbino) (4-04877) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	2182
ROSCIA ed altri: sulla mancata denuncia da parte del Secit di elementi rilevanti in ordine alla vicenda Enimont (4-04178) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	2175	VISIBELLI: sulla locazione effettuata dal Ministero delle finanze dell'immobile sito a Trani, in via Giovanni Bovio 193, come sede dell'ufficio imposte dirette (4-00045) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	2182
SCIVOLETTO: sul pericolo di soppressione o accorpamento dei plessi delle scuole elementari di Cava d'Aliga e Sampieri nel comune di Scicli (Ragusa) (4-02356) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	2176	sul perpetrarsi delle truffe in danno della SIP tramite false schede telefoniche (4-01772) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2184
SERENA: sulla nomina a direttore generale delle entrate per il Veneto del dottor Gennaro Barbarisi, ex direttore dell'ufficio IVA di Treviso (4-04610) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	2172	sui presunti lavori di ristrutturazione riguardanti alloggi o edifici della casa di reclusione dell'Asinara (4-02743) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2185
sulla nomina a direttore generale delle entrate per il Veneto del dottor Gennaro Barbarisi, ex direttore dell'ufficio IVA di Treviso (4-04691) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	2172	sull'assegnazione del personale della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici presso le pubbliche amministrazioni (4-02694) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2187
		sulla partecipazione azionaria della RAI nella società ERI, proprietaria della testata mensile «King» (4-03327) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2188

ANDREINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con decreto ministeriale del 20 marzo 1992 il circolo didattico di Ariano nel Polesine (Rovigo) è stato soppresso;

che successivamente per ben due volte il Ministro ha riconosciuto la validità delle ragioni della popolazione di Ariano, sospendendo il decreto;

che l'accorpamento con Taglio di Po contrasta con evidenti esigenze economiche e sociali, già riconosciute dal Ministro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno abrogare definitivamente il decreto di soppressione del circolo didattico di Ariano, stante il persistere delle condizioni che hanno giustificato le ripetute sospensioni, e ciò al fine di dare tranquillità al mandato scolastico locale e alla popolazione tutta.

(4-02815)

(23 marzo 1993)

RISPOSTA. - In merito alla questione rappresentata nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si deve far presente che questo Ministero non può intervenire, come auspicato dall'onorevole interrogante, per il ripristino della direzione didattica di Ariano Polesine, già soppressa in sede di razionalizzazione della rete scolastica dell'anno scolastico 1991-1992 con provvedimento (decreto ministeriale 20 marzo 1991) i cui effetti sono stati peraltro sospesi per gli anni scolastici 1991-1992 e 1992-1993.

Permangono, infatti, le condizioni che a suo tempo hanno portato alla soppressione della direzione didattica (numero di docenti inferiore ai parametri previsti dalla normativa vigente per l'autonomo funzionamento) e all'accorpamento del circolo in parola a quello di Taglio di Po.

Peraltro, in sede di soppressione della direzione didattica, il consiglio scolastico provinciale aveva espresso quasi all'unanimità il suo parere favorevole al provvedimento.

Si desidera anche precisare che la distanza tra la direzione didattica di Taglio di Po (comprensiva di quella di Ariano) ed il plesso più distante è la medesima già esistente tra la direzione didattica di Taglio di Po ed il proprio plesso più distante anche senza tener conto dell'accorpamento.

Si fa presente, infine, che, con la soppressione del circolo di Ariano, le scuole elementari del comune di Corbola sono state aggregate alla direzione didattica di Adria primo circolo, comune limitrofo.

Il Ministro della pubblica istruzione

JERVOLINO RUSSO

(22 dicembre 1993)

BOFFARDI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso che il decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 riconosce agli ufficiali di macchina e a quelli radiotelegrafisti una particolare condizione lavorativa, per cui restano in vigore le norme antecedenti che fissavano a 55 anni il limite di età per la pensione di anzianità, ma altrettante condizioni non le riconosce agli ufficiali di coperta che sono ugualmente sottoposti ad un peso lavorativo altrettanto gravoso (basti pensare alle 14-16 ore di impegno continuativo nei traghetti, alle «economie» sull'organico che vengono attuate dagli armatori a carico del restante personale di bordo, alla complessità di compiti che spettano agli ufficiali di coperta, eccetera), l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno estendere agli ufficiali di coperta le condizioni previdenziali sopra richiamate.

(4-02807)

(23 marzo 1993)

RISPOSTA. - Il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, attuativo della delega prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 241, ha incluso tra le attività particolarmente usuranti quella svolta dai lavoratori marittimi ai fini della possibilità di usufruire del pensionamento anticipato rispetto ai limiti di età stabiliti dal decreto legislativo n. 503 del 1992.

I soggetti, pertanto, ricompresi in detta categoria saranno ammessi al beneficio della anticipazione di 2 mesi per ogni anno di occupazione nell'attività in questione sulla base delle mansioni particolarmente usuranti che all'interno della categoria saranno individuate con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3 della normativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(7 gennaio 1994)

BOFFARDI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che da alcune settimane gli studenti di numerose scuole superiori di Genova sono in lotta per denunciare l'inadeguatezza degli edifici, la carenza delle strutture, la vecchiezza dei programmi, l'insopportabile costo dei libri e le gravi conseguenze che il recente decreto del Governo comporterà per il diritto allo studio nella scuola pubblica, si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere il provvedimento in questione e quali azioni si intenda svolgere per dare risposte puntuali e soddisfacenti alle denunce di carenze strutturali e programmatiche fatte dagli studenti stessi.

(4-04700)

(28 ottobre 1993)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si desidera anzitutto far presente che le rivendicazioni verificatesi in alcune scuole di Genova sono alla costante attenzione dell'amministrazione.

Infatti, l'impegno a prenderle nelle dovuta considerazione, ai fini delle determinazioni possibili, è stato manifestato con una lettera diretta al provveditore agli studi di quella provincia, in data 9 novembre 1993 (n. 24206/JR).

Si deve, ad ogni modo, far presente che l'impegno di questa amministrazione a dare soluzione a taluni dei problemi posti, quali quelli attinenti all'adeguamento ed al potenziamento degli edifici scolastici, incontra dei precisi limiti nelle disposizioni vigenti le quali, com'è noto, pongono a carico dei competenti enti locali i relativi oneri.

A tale proposito risulta, peraltro, che il provveditore agli studi di Genova, opportunamente interessato, non ha mancato di intervenire presso i responsabili di quella civica amministrazione, invitandoli ad adoperarsi per far fronte alle segnalate carenze strutturali.

Al fine di accelerare gli adempimenti relativi a tale materia, si ricorda che il recente decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito e modificato dalla legge n. 493 del 4 dicembre 1993, ha previsto, com'è noto, la nomina di commissari *ad acta* da parte delle regioni per interventi sostitutivi nei confronti degli enti locali che, entro i termini prescritti, non provvedano alle richieste di mutuo per opere di edilizia scolastica; lo stesso decreto-legge dispone, inoltre, che il commissario *ad acta* venga nominato dal commissario del Governo, in caso di inadempienza da parte della regione.

In merito poi alle conseguenze derivanti dalla rideterminazione del numero delle classi, nel ricordare che i vari uffici scolastici – ivi compreso quello di Genova – sono stati invitati ad applicare con gradualità e flessibilità le disposizioni previste dal decreto-legge n. 288 del 1993, sulla base delle direttive emanate con il decreto interministeriale del 24 settembre 1993, si osserva che l'intera problematica costituirà oggetto di revisione per il prossimo anno scolastico, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 4 del provvedimento di accompagnamento alla manovra finanziaria.

Relativamente al costo dei libri di testo, si è ritenuto opportuno costituire un comitato permanente, al quale è stato affidato il compito di approfondire le relative problematiche e di definire, in particolare, nuovi criteri sia in ordine al costo che alla composizione dei testi medesimi. Sulla base dei lavori del suddetto comitato – del quale sono stati chiamati a far parte anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni professionali, dei genitori e degli studenti – si procederà poi a fornire le opportune direttive a tutti i provveditori agli studi.

In relazione alle assicurazioni personalmente ricevute dal Ministro e di cui è cenno nella lettera suaccennata, il dirigente dell'ufficio scolastico di Genova, dopo averne portato il contenuto a conoscenza dei presidi delle dipendenti istituzioni scolastiche, ha comunicato, con

nota n. 11545/A23 del 23 novembre 1993, che le manifestazioni studentesche in quella sede sono state sospese.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(30 dicembre 1993)

BOSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali* - Premesso:

che diversi presidenti e componenti delle attuali commissioni tributarie di primo grado della provincia hanno segnalato con preoccupazione l'avvenuta pubblicazione del decreto legislativo n. 545 del 1992 dal quale risulta l'ingiustificato ridimensionamento del numero delle sezioni nelle istituende commissioni provinciali, ex articolo 1 del predetto decreto legislativo, con la soppressione della sede della commissione tributaria di primo grado di Rovereto;

che con il suddetto decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernente «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», vengono istituite le nuove commissioni tributarie in commissioni provinciali e regionali; infatti da una attenta lettura alla tabella A risulta che il numero delle sezioni è stato ridotto a 6 in luogo delle 10 (7 a Trento e 3 a Rovereto) attualmente operanti;

che ciò appare irrazionale alla luce del carico di lavoro pendente al 31 dicembre 1991; risulta infatti dalla «Rilevazione generale sullo stato del contenzioso tributario al 31 dicembre 1991 del Ministero delle finanze - Direzione generale del contenzioso» che erano giacenti un enorme numero di ricorsi e più precisamente 13.315 a Trento e 3.661 a Rovereto;

che non appare priva di pregio la considerazione che lo stesso decreto legislativo n. 545 del 1992 impone il riordino del numero delle sezioni avendo riguardo al carico di ricorsi pendenti;

che nella maggior parte delle altre sedi di commissioni il numero delle sezioni è stato aumentato pur in presenza di un carico di lavoro inferiore a quello di Rovereto;

che con legge 24 marzo 1993, n. 75, di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, all'articolo 3-sexies è stata aggiunta al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992 la possibilità di istituire anche sezioni decentrate delle commissioni tributarie provinciali in città che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono già sede di commissione tributaria e sedi di tribunale e presentano una grande rilevanza ai fini del carico di lavoro in campo fiscale,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno istituire la sezione staccata nella giurisdizione di Rovereto lasciando però inalterate il numero delle sezioni (3 a Rovereto e 7 a Trento) modificando così il numero delle 6 sezioni previste. A tal fine è indispensabile un intervento del Governo e più precisamente dei Ministri delle finanze,

del tesoro e di grazia e giustizia affinché il numero delle sezioni già stabilite in 6 venga modificato lasciando inalterato il numero delle sezioni attualmente operanti (7 a Trento e 3 a Rovereto).

Detto intervento è auspicabile che venga attuato entro il 30 giugno 1993, termine previsto dal decreto legislativo n. 545 del 1992 per l'emanazione dei regolamenti, allo scopo di permettere agli attuali giudici di inoltrare le domande per la nuova nomina a giudice tributario, tenuto conto dell'esperienza e della professionalità fin qui maturata, evitando così che la riduzione del numero delle sezioni così come predisposto dal predetto decreto legislativo n. 545 del 1992 aumenti il numero dei ricorsi pendenti. Ciò comporterebbe ancora una volta l'aggravamento del contenzioso con l'inasprimento della posizione del cittadino contribuente e quello dell'amministrazione finanziaria, parte interessata alla riscossione.

Tutto ciò in linea con i principi ispiratori della riforma del contenzioso tributario volta a salvaguardare una solerte giustizia tributaria alla luce della rilevanza della politica fiscale nell'ambito della situazione economica del paese.

(4-03348)

(28 maggio 1993)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nella presente interrogazione l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se non si ritenga opportuno istituire ai sensi dell'articolo 3-sexies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75), una sezione distaccata della commissione tributaria provinciale di Trento nella attuale giurisdizione della commissione tributaria di primo grado di Rovereto.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, come da ultimo modificato dall'articolo 69, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), non prevede la istituzione di sezioni distaccate delle commissioni tributarie provinciali e regionali, così come auspicato nella presente interrogazione.

La predetta norma prevede, tuttavia, la possibilità della ubicazione, ove occorra e sino al 31 dicembre 1993, di sezioni delle commissioni tributarie provinciali e regionali presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado.

Alla individuazione di dette sezioni, che costituiscono, peraltro, «mera articolazione interna» degli organi del contenzioso tributario «non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali», si procederà entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il

Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, per le quali sono in corso le opportune indagini conoscitive.

Il Ministro delle finanze
GALLO

(31 dicembre 1993)

DANIELI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che i Comitati regionali di controllo di molte regioni italiane, ed in particolare della regione Veneto, risultano essere scaduti da tempo ed agiscono, nella loro delicatissima funzione, in regime di *prorogatio*;

che è intollerabile l'inerzia di quelle autorità di Governo periferiche che non intervengono per porre fine a tale illegittima situazione,

l'interrogante chiede di sapere quali azioni il Ministro dell'interno intenda intraprendere senza indugio, per porre fine a tale situazione di illegittimità che riguarda un organo tanto importante quale il Comitato regionale di controllo.

(4-02683)

(11 marzo 1993)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente che il Comitato regionale di controllo della regione Veneto, articolato in una sezione centrale, con sede a Venezia, e sette sezioni provinciali, è stato ricostituito con decreti del presidente della giunta regionale in data 3 gennaio 1993. L'insediamento è avvenuto il successivo 8 gennaio.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle politiche comunitarie
e gli affari regionali
PALADIN

(7 gennaio 1994)

DONATO, BERNASSOLA, CARRARA, ZANGARA, FONTANA Albino. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che con legge 31 dicembre 1991, n. 440, è stata data ulteriore specificazione circa i soggetti di cui all'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in ordine alla vendita e assegnazione degli alloggi di proprietà dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, si chiede di sapere:

1) se il Governo sia a conoscenza che la predetta amministrazione non ha provveduto a quanto previsto dalle leggi di cui in premessa;

2) cosa intenda fare il Governo perchè possano finalmente restare soddisfatte le richieste degli aventi diritto ed evitare che gli stessi debbano rivolgersi alla magistratura.

(4-02905)

(31 marzo 1993)

RISPOSTA. - Come è noto, l'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, ha autorizzato l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad alienare ai titolari di concessioni o di locazioni gli alloggi di sua proprietà, fatti salvi quelli destinati a talune categorie di dipendenti (direttori di istituti sperimentali e di opifici, dirigenti di depositi di tabacchi greggi, capo dell'agenzia di coltivazione, agenti di custodia) che, ai sensi del decreto ministeriale del 5 luglio 1928, hanno l'obbligo di abitare nella sede dell'opificio o stabilimento.

Con successiva legge 31 dicembre 1991, n. 440, è stata data interpretazione autentica al predetto articolo 19 specificando che vanno ricompresi tra i «titolari di locazione» anche i soggetti «che continuano ad occupare a qualsiasi titolo gli alloggi già avuti in regolare concessione nella qualità di dipendenti, collocati a riposo o deceduti in servizio».

La menzionata normativa ha quindi attribuito all'amministrazione dei Monopoli un potere discrezionale, quanto alla opportunità di vendere gli alloggi di sua proprietà ai predetti soggetti.

È pertanto compito e cura della predetta amministrazione individuare in base al principio di buona amministrazione, che sottende alla propria azione, i tempi ed il numero degli alloggi da alienare senza recare nocumento alle esigenze di servizio in conformità al dettato della vigente normativa in materia.

Il Ministro delle finanze
GALLO

(31 dicembre 1993)

FLORINO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* . -
Premesso:

che la RAI intende far cessare, a fine dicembre, l'attività della famosa orchestra «Scarlatti» che vanta nella sua storia come primo presidente Salvatore Di Giacomo e presidente onorario Cilea; tra i fondatori dell'associazione vi sono nomi come quelli di Giovanni Tebaldini, Gennaro Napoli, Guido Pannain, Franco Michele Napolitano; che valenti musicisti come Muti, Bernstein, Abbado, Maazel hanno diretto il complesso;

che chiudere l'orchestra «Scarlatti», licenziare i 26 orchestrali con contratto a termine e costringere 22 altri dipendenti fissi dell'orchestra ad occupare posti diversi non corrispondenti al ruolo artistico che ricoprono penalizza ulteriormente i lavoratori dello spettacolo;

che la solidarietà manifestata dall'intera città dimostra chiaramente il ruolo artistico culturale che ha svolto negli anni l'orchestra «Scarlatti»;

che la dissipazione estesa in vasti settori della RAI di Napoli con lo sperpero di centinaia di miliardi è l'elemento determinante della causa dei tagli che coinvolgono ingiustamente attività che hanno dato lustro alla città,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per sospendere il provvedimento della RAI nei confronti della «Scarlati»;

se non si intenda eliminare spese superflue ed inutili che gravano sul bilancio della RAI e trovare la copertura di appena un miliardo che consenta la sopravvivenza del glorioso complesso.

(4-01602)

(12 novembre 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione della società.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha fatto presente che la necessità di procedere ad un ridimensionamento delle orchestre e dei cori risponde alla improcrastinabile esigenza di ridurre i costi di gestione che, per quanto concerne i complessi sinfonico-corali, sono ammontati, nel 1991, a 60 miliardi, dando luogo a modeste entrate, valutate intorno ai 5 miliardi di lire.

Tale processo si inserisce nel quadro di una più generale ristrutturazione produttiva ed editoriale del comparto che consentirà tagli alle spese per circa 150 miliardi; a causa del modesto gettito di entrate previsto per il 1993 e, quindi, di disponibilità finanziarie, i risparmi, anche se dolorosi, appaiono necessari per mantenere la previsione di disavanzo per il corrente anno entro limiti fisiologici.

Da quanto sopra - ha proseguito la RAI - è derivata la decisione aziendale che ha portato, tra gli altri provvedimenti, alla chiusura dell'orchestra da camera di Napoli che è confluita in quella di Roma per costituire un unico complesso che svolgerà la propria attività sia a Roma che a Napoli.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

PAGANI

(4 gennaio 1994)

GALDELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che l'azienda Marzotto ha comunicato la messa in mobilità di tutti i 93 dipendenti dello stabilimento di Matelica (Macerata);

che così facendo sono stati contraddetti gli accordi sindacali precedentemente stipulati che prevedono il mantenimento in attività di tutte le fabbriche del gruppo;

che le organizzazioni sindacali hanno chiesto al Ministro del lavoro un incontro urgente al fine di scongiurare la chiusura dell'unità produttiva di Matelica e di affrontare complessivamente la situazione del gruppo;

che i problemi del settore abbigliamento, richiamati da questa vertenza, anche nelle Marche necessitano di un intervento complessivo volto ad affrontare i nodi strutturali che sono la causa della crisi attuale, crisi che non si può affrontare senza garantire produzioni di qualità, permanenza nel settore di manodopera altamente professionalizzata e ricorrendo invece permanentemente al trasferimento all'estero delle produzioni e al decentramento produttivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro intenda corrispondere positivamente e in tempi rapidi alla richiesta di incontro avanzata dai sindacati;

se il Ministro dell'industria intenda attivarsi, partendo dalle vertenze aperte, per una politica nel settore;

se il Presidente del Consiglio intenda attivare la *task force* per l'occupazione su questa vertenza, anche in considerazione del fatto che la città di Matelica, negli ultimi anni, ha visto una progressiva riduzione di centinaia di posti di lavoro.

(4-04755)

(4 novembre 1993)

RISPOSTA. - La ditta Marzotto spa, stabilimento di Matelica (Macerata), esercente la produzione di manifattura lane, ha avviato in data 12 ottobre 1993 la procedura di mobilità *ex* articolo 24 della legge n. 223 del 1991 per tutti i 93 dipendenti a causa della cessazione dell'attività svolta nello stesso stabilimento, così come rappresentato dall'onorevole interrogante.

Detta procedura si è conclusa il 26 novembre 1993 senza accordo sindacale.

Il giorno 24 novembre 1993, presso questo Ministero, con la partecipazione della *task force* per l'occupazione della Presidenza del Consiglio, si è svolto un incontro per l'esame della situazione del gruppo Marzotto relativamente allo stabilimento di Matelica.

Le parti hanno concordato di sospendere la decorrenza dei termini della procedura di mobilità già attivata e che tale procedura si debba concludere comunque alla data del 31 gennaio 1994.

Il 9 dicembre 1993, presso la regione Marche, si è tenuta una riunione in sede sindacale al fine di verificare l'utilizzabilità degli ammortizzatori sociali previsti dalle attuali normative.

Infine, sulla base dell'accordo siglato il 24 novembre 1993, è prevista una convocazione delle parti per il 12 gennaio 1994, presso la

task force della Presidenza del Consiglio, per l'esame delle problematiche dello stabilimento di Matelica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(7 gennaio 1994)

GIANOTTI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - In considerazione del fatto:

che la Sacra di San Michele (Valle di Susa - Torino) è uno dei più straordinari monumenti medioevali;

che le piogge delle settimane scorse hanno provocato smottamenti preoccupanti, che mettono a rischio una parte del complesso che costituisce l'abbazia, proseguendo l'opera di indebolimento, dovuta al trascorrere del tempo e agli insufficienti interventi di consolidamento e di restauro;

che i termini temporali di un intervento per impedire che il degrado sia irreversibile sono ristretti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale stato di cose riguardanti l'abbazia della Sacra di San Michele e che cosa ritenga di fare in risposta anche alle sollecitazioni che nelle ultime settimane sono venute da più parti.

(4-04868)

(18 novembre 1993)

RISPOSTA. - In merito alla Sacra di San Michele la competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino ha comunicato che esistono una cattiva tenuta del tetto del monastero e infiltrazioni di acqua provenienti dallo «Scalone alle chiese». Detti problemi avrebbero dovuto essere risolti dall'ultimo lotto di opere finanziate dal provveditorato alle opere pubbliche del Piemonte, che già aveva effettuato la manutenzione dei tetti della chiesa e dei terrazzamenti. Purtroppo recenti limitazioni di bilancio hanno impedito sinora di portare a termine l'intervento.

Alcuni crolli si sono verificati nelle mura del complesso verso valle, ove vi sono i ruderi dell'antico monastero; si tratta tuttavia di crolli molto limitati, che potrebbero essere bloccati con interventi di fissaggio del coronamento superiore. Purtroppo la collocazione quasi a strapiombo dei ruderi sulla vetta del Pirschiriano rende tale operazione complessa e costosa, sia per la formazione dei ponteggi sia per il trasporto del materiale sul luogo del cantiere. Esiste un imponente progetto di consolidamento e valorizzazione di tali ruderi, redatto nel 1987 dagli architetti G. Carità e F. Delmastro per l'Associazione amici della Sacra; tale progetto non ha avuto seguito operativo sempre a causa della scarsità di fondi.

Per quanto riguarda la torre della Bell'Alda, essa è purtroppo interessata da un movimento franoso che ha già cancellato un tratto del sentiero di accesso ai ruderi dell'antico monastero. La conservazione della torre è oggi affidata alla roccia sottostante, mentre è venuto del

tutto a mancare il terreno connettivo tra la porta di accesso ai ruderi e i ruderi stessi. Si calcola che circa 300 metri quadrati di materiale terroso siano stati trascinati a valle.

Funzionari della predetta soprintendenza, a seguito di un sopralluogo effettuato l'8 luglio 1993, hanno evidenziato la gravità della situazione al provveditorato alle opere pubbliche di Torino, alla provincia e al sindaco di Sant'Ambrogio di Susa.

Più recentemente funzionari della predetta soprintendenza hanno effettuato un ulteriore sopralluogo con tecnici del servizio geologico regionale, a seguito del quale è stata confermata la potenziale pericolosità della frana con la possibile rapida evoluzione in seguito ad ulteriori precipitazioni meteoriche. Inoltre il ciglio del franamento è ubicato a poche decine di centimetri dalla base di un alto muro di contenimento facente parte della struttura monumentale.

I geologi di detto servizio ritengono indispensabile provvedere in tempi brevi al ripristino del tratto di muro franato mediante la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato con fondazioni spinte fino alla roccia; considerate le caratteristiche storico-artistiche del complesso, detto muro sarà poi rivestito in pietra locale a spacco.

I geologi del servizio regionale hanno altresì rilevato le «pessime condizioni di conservazione» della roccia e delle mura della torre della Bell'Alda, dove sono rilevabili evidenti fessurazioni ed erosioni prodotte dagli agenti atmosferici e dalla vetustà; per la torre è stata ritenuta necessaria una verifica statica delle mura.

Si segnala infine che, secondo una stima della soprintendenza di Torino, i costi prevedibili degli interventi necessari sarebbero di lire 1.000.000.000 per i consolidamenti geologici e il ripristino dei percorsi ai ruderi del monastero, di lire 600.000.000 per il consolidamento e il restauro della torre della Bell'Alda e di lire 800.000.000 per la manutenzione straordinaria del tetto del monastero.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(31 dicembre 1993)

LEONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che dal giorno 3 febbraio 1992 le autovetture ecodiesel venivano esentate per la durata di tre anni dal pagamento del superbollo per effetto del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47;

che in data 25 luglio 1992 il decreto, non essendo stato convertito in legge dal Parlamento, è decaduto mettendo fuori legge tutti gli automobilisti che avevano nel frattempo approfittato della concessione;

che il Ministero, evidentemente consapevole dell'iniquità della situazione determinatasi, «congelava» le sanzioni in attesa di un nuovo decreto;

che gli uffici ACI per tutto il 1992 hanno continuato a non far pagare il superbollo alle nuove vetture;

che all'inizio di quest'anno il decreto è stato rinnovato esentando le auto immatricolate nel 1993 e 1994 e ignorando le autovetture immatricolate nel 1992;

che migliaia di automobilisti sono quindi venuti a trovarsi in mora, senza alcuna colpa, e quindi passibili di un'ammenda pari a quattro volte la somma non versata,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda assumere a tutela degli automobilisti che non hanno pagato il superbollo relativo all'anno 1992 per effetto del primo decreto;

quali azioni il Governo intenda mettere in atto al fine di eliminare una situazione di palese ingiustizia che preoccupa, loro malgrado, numerosi cittadini.

(4-02886)

(25 marzo 1993)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il decreto-legge 26 giugno 1992, n. 298, il quale prevedeva che le autovetture «ecodiesel» immatricolate per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 fossero esentate per tre anni dal pagamento del cosiddetto «superbollo», decadde per la mancata conversione in legge nei prescritti termini costituzionali.

Al fine di non danneggiare i contribuenti, che senza alcuna colpa si erano venuti a trovare in una situazione di illegalità per il mancato pagamento del predetto «superbollo», il Governo, in sede di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ha presentato un emendamento all'originario testo dell'articolo 65, comma quinto, approvato dal Parlamento, con il quale è stato esteso alle autovetture «ecodiesel» immatricolate per la prima volta dal 3 febbraio 1992 il beneficio della esenzione dal pagamento del cosiddetto «superbollo diesel» per tre anni dalla prima immatricolazione.

Come è noto il suindicato provvedimento è stato convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Il Ministro delle finanze
GALLO

(31 dicembre 1993)

LORENZI, ROVEDA, BODO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che dal 1° gennaio 1993, con la caduta delle frontiere, l'Europa unita è più vicina e l'introduzione della libera circolazione dei capitali rappresenta indubbiamente un progresso ed un risultato senza precedenti in questa direzione;

che purtroppo la situazione economica del paese è molto preoccupante; nel contempo è cresciuta a dismisura la sfiducia del risparmiatore italiano nel sistema bancario nazionale, specialmente a seguito

dello «sciagurato» provvedimento che ha visto abbattersi a tradimento un prelievo fiscale del 6 per mille sui conti correnti bancari;

ritenuto fondamentale restituire ai risparmiatori la completa garanzia e sicurezza dell'intangibilità del denaro posseduto e affidato alle banche del territorio,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per ridare, assolutamente in tempi strettissimi, ai cittadini la fiducia nel sistema creditizio nazionale, in modo da cancellare le nefaste conseguenze psicologiche che il precedente dell'11 luglio ormai ha prodotto. Tale danno, infatti, potrebbe rivelarsi, e presto, assai superiore in entità rispetto alla cifra che è stata introitata col provvedimento;

se, tenuto conto della gravità del problema, non ritenga opportuno che sia approvato con urgenza un provvedimento di garanzia per i risparmiatori italiani.

(4-02018)

(13 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Il prelievo *una tantum* sul patrimonio mobiliare si colloca nell'ambito della imposizione straordinaria che il Governo ha ritenuto di dover adottare in un momento particolarmente difficile per le note esigenze di bilancio.

Nonostante la natura straordinaria del prelievo di cui trattasi, il legislatore ha inciso con una percentuale - 6 per mille - molto contenuta sulle disponibilità liquide dei contribuenti.

Al riguardo si osserva che al prelievo straordinario del 6 per mille sui depositi e conti correnti bancari, in essere alla data del 9 giugno 1992, non sembra possa di per sé attribuirsi l'effetto di sfiducia del risparmiatore italiano nei confronti del sistema bancario nel suo complesso.

Invero, le sole liquidità non toccate dal prelievo sono state quelle connesse al debito pubblico, verso il quale si è ritenuto di dover osservare estrema prudenza al fine di evitare effetti indesiderati come l'aumento dei tassi d'interesse.

Il Ministro delle finanze

GALLO

(31 dicembre 1993)

PAGANO, LUONGO, ANDREINI, SCIVOLETTO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che a Vulcano, splendida isola delle Eolie, l'appropriazione di beni demaniali e la speculazione edilizia continuano ad imperversare senza che le autorità locali muovano un dito per tutelare insostituibili beni storici, ambientali, paesaggistici e culturali;

se sia a conoscenza che interi tratti del litorale vengono chiusi arbitrariamente come nella Baia di ponente e che si costruiscono strutture abusive come nella Baia di levante o a Vulcanello;

quali urgenti misure intenda adottare per ripristinare la legalità violata e proteggere luoghi di incomparabile bellezza.

(4-04653)

(25 ottobre 1993)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, le competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti nel territorio della regione siciliana sono esercitate dalla regione.

Pertanto le misure richieste devono essere adottate dal competente assessorato ai beni culturali e alla pubblica istruzione della precitata regione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(31 dicembre 1993)

PAINI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il comando della tenenza di Bormio (Sondrio), appartenente alla 6ª legione della Guardia di finanza, notificava venerdì 5 febbraio 1993 presso i propri uffici al legale rappresentante della società Raisonsi Antonio srl con sede in Livigno (Sondrio), via Ostaria 48, processo verbale di accertamento per violazione all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 898;

che l'intendenza di finanza di Roma in data 16 febbraio 1991, protocollo n. 6893, aveva rivolto al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette - quesito tendente a chiarire la legittimità della restituzione dei prelievi agricoli per una società con sede legale in Livigno (Sondrio) e sede secondaria in Sondrio;

che il Ministero delle finanze rispondeva alla richiesta di cui sopra in data 5 marzo 1991, protocollo n. 516, confermando la legittimità di tali restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli purché fossero rispettate le norme del regolamento CEE n. 3665/87;

che il comando della tenenza di Bormio con successiva lettera del 18 febbraio 1992, n. 1394/1203 di schedario, insisteva nuovamente presso l'intendenza di finanza di Roma affinché riproponesse il quesito già posto al Ministero delle finanze «nella precisa riformulazione che si evince dal contenuto della presente»;

che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - con lettera del 21 marzo 1992, protocollo n. 9200892/XI, rivolgeva analogo quesito alla Commissione delle Comunità europee - Direzione generale agricoltura VI. BI. 4;

che la suddetta Commissione rispondeva in data 29 settembre 1992, protocollo n. 29814, concludendo che «la circostanza che le operazioni di esportazione siano effettuate tra sedi diverse della stessa

società commerciale non ha rilevanza, dunque, agli effetti della concessione delle restituzioni all'esportazione»;

che nonostante queste autorevoli interpretazioni della normativa il comando della tenenza di Bormio insisteva nella sua attività accertatrice,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che vi sia un comportamento persecutorio da parte della tenenza di Bormio nei confronti di alcune ditte del territorio di Livigno, atteso che la stessa è in possesso di tutta la corrispondenza sopra citata;

se si ritenga legittimo il comportamento della tenenza di Bormio in questa specifica attività di verifica, avendo agito in contrapposizione all'interpretazione fornita da organi quali il Ministero delle finanze e la Comunità europea.

(4-02459)

(18 febbraio 1993)

RISPOSTA. - L'articolo 4 del Regolamento CEE n. 3665 del 27 novembre 1987, recante norme di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, prevede che il pagamento della restituzione non differenziata è subordinato alla produzione della prova che i prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata abbiano, entro 60 giorni, lasciato il territorio doganale della Comunità senza imporre alcuna restrizione relativamente alla determinazione del destinatario dell'esportazione.

Agli effetti della concessione delle restituzioni all'esportazione non assume alcuna rilevanza la circostanza che le operazioni di esportazione siano effettuate tra sedi diverse della stessa società commerciale.

Tuttavia, il successivo articolo 5 del predetto Regolamento prevede la possibilità di effettuare eventuali accertamenti qualora si nutrano dubbi sulla destinazione effettiva del prodotto o nel caso che il prodotto possa essere reintrodotta nella Comunità economica europea. Tale norma stabilisce, infatti, che «i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, ... che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione».

Per quanto concerne, in particolare, i controlli effettuati nel territorio del comune di Livigno, non si ravvisa alcun comportamento persecutorio da parte della Guardia di finanza di Bormio in quanto la stessa ha adempiuto a precisi obblighi di vigilanza sanciti sia a livello comunitario (articolo 5 del Regolamento n. 3665 del 1987) sia a livello nazionale, al fine di garantire la corretta corresponsione dei fondi ed evitare allo Stato italiano di essere penalizzato finanziariamente in sede di liquidazione degli importi da parte della CEE.

In merito alla presunta contrapposizione dell'attività di verifica della Guardia di finanza di Bormio con quanto dichiarato dai competenti organi di questo Ministero e della Comunità, occorre osservare che non vi è alcun contrasto tra la predetta attività e la normativa di cui al Regolamento n. 3665 del 1987. Infatti, il comune di Livigno dal 1° gennaio 1988 non è più considerato facente parte del territorio geogra-

fico della CEE e quindi le esportazioni destinate a Livigno in partenza da Sondrio non possono usufruire del regime previsto dal Regolamento n. 3665 del 1987 in quanto non soddisfano la seconda condizione esplicitamente imposta dall'articolo 5, e cioè l'importazione in «paese terzo».

Nel caso di specie, infatti, la merce ha lasciato il territorio doganale comunitario, ma il prodotto non è stato importato in un paese terzo, perchè appunto il comune di Livigno, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di politica agricola, è territorio italiano e l'Italia è Stato membro della CEE e non «Stato terzo».

Il Ministro delle finanze
GALLO

(31 dicembre 1993)

PAINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nello scorso mese di giugno in provincia di Sondrio erano stati nominati un centinaio di commissari d'esame;

che a causa della indisponibilità di una ventina di questi il provveditore dottor Gaetano Martucci ha provveduto alla loro sostituzione nominando persone di cui nessuna residente nella regione Lombardia,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi non siano stati interpellati docenti della provincia di Sondrio o di province limitrofe i cui elenchi erano senz'altro disponibili presso il provveditorato;

se non si ravvisino gli estremi per l'allontanamento dall'incarico del suddetto funzionario per tale atto discriminatorio che va ben al di là del puro fatto economico e che ha creato comprensibile malumore negli insegnanti della provincia di Sondrio.

(4-04894)

(25 novembre 1993)

RISPOSTA. - Dagli elementi acquisiti, in ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, non risulta che da parte del provveditore agli studi di Sondrio sarebbero state compiute irregolarità nelle operazioni connesse alla sostituzione dei docenti che, a suo tempo, rinunciarono a far parte delle commissioni preposte agli ultimi esami di maturità svoltisi in quella provincia.

Tali operazioni si sono svolte, infatti, nel sostanziale rispetto delle disposizioni regolanti la materia e, in particolare, di quelle contenute nell'articolo 1-bis della legge 23 luglio 1980, n. 383 (di conversione del decreto-legge n. 267 del 1980), le quali, in caso di rinunce intervenute dopo il conferimento delle nomine da parte del Ministero, attribuiscono ai competenti provveditori agli studi il compito di procedere alla nomina dei sostituti, attingendo, ove possibile, nell'ambito degli elenchi trasmessi dall'amministrazione centrale.

Nel caso specifico, il dirigente dell'ufficio scolastico di Sondrio ha precisato che, in relazione all'esigenza di far fronte con la massima

tempestività alle diverse ed improvvise rinunce pervenutegli da parte di componenti delle suddette commissioni, le nomine dei sostituti furono da lui disposte, prioritariamente, a favore dei docenti inclusi nei tabulati forniti dal sistema informativo del Ministero e, successivamente, a favore di coloro che avevano dichiarato la propria disponibilità ad accettare incarichi del genere con istanze acquisite agli atti di quell'ufficio.

Lo stesso provveditore agli studi, nel precisare che su 27 commissari esterni sostituiti 7 risultavano provenire dalla Lombardia, ha aggiunto che avverso gli esami di maturità svoltisi nella provincia di Sondrio nessun ricorso giurisdizionale o semplice reclamo risulta essere stato proposto.

In relazione a quanto sopra non si ravvisano, pertanto, i presupposti per un intervento del Ministero nel senso proposto con l'interrogazione in oggetto.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(30 dicembre 1993)

PECCHIOLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del permanere in vigore nell'azienda autonoma Monopoli di Stato di un regolamento del 1928 in base al quale i lavoratori dipendenti addetti ai servizi generali sono tenuti a svolgere anche un lavoro di pulizia (sgombero di immondizie) presso gli alloggi di dirigenti abitanti nelle case demaniali dell'azienda;

cosa intenda fare per eliminare dal regolamento tali anacronistiche incombenze che sono estranee ai compiti di istituto dei dipendenti, che possono prestarsi ad abusi e che, in ogni caso, contraddicono quei principi di dignità che devono regolare i rapporti di lavoro.

(4-04586)

(20 ottobre 1993)

RISPOSTA. - In riferimento al problema sollevato dall'onorevole interrogante si osserva preliminarmente che non risulta in vigore alcun regolamento dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo cui i lavoratori dipendenti addetti ai servizi generali sarebbero tenuti a svolgere, oltre al servizio d'istituto, un lavoro di pulizia relativo agli alloggi dei dirigenti che abitano nelle case demaniali della stessa amministrazione.

Al riguardo, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha assicurato che non risultano in atto situazioni analoghe a quella segnalata dall'onorevole interrogante.

Il Ministro delle finanze
GALLO

(31 dicembre 1993)

PELLEGATTI, PERUZZA, ANDREINI. - *Al Ministro delle finanze.* - Gli interroganti chiedono di sapere se risponda al vero la notizia pubblicata dalla stampa, nella giornata di martedì 19 ottobre 1993, secondo la quale sarebbe stato promosso primo dirigente reggente della Direzione regionale delle entrate per il Veneto - servizio fiscalità locale l'ex direttore dell'ufficio IVA di Treviso, indagato per il reato di truffa ai danni dello Stato.

(4-04693)

(27 ottobre 1993)

SERENA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il Ministro delle finanze ha definito la lista dei dirigenti nominati ai vertici delle strutture nate con l'ultima riforma dell'amministrazione finanziaria;

che alla direzione regionale delle entrate per il Veneto, servizio IV, risulterebbe nominato il signor Gennaro Barbarisi, ex direttore dell'ufficio IVA di Treviso, finito sotto inchiesta per il reato di truffa ai danni dello Stato e oggetto di indagini che da mesi impegnano gli inquirenti;

che, a quanto risulta all'interrogante, nel dicembre scorso il predetto Barbarisi è stato allontanato dall'ufficio in quanto intimoriva di continuo i testimoni dell'inchiesta a suo carico e gli è stato anche imposto di non allontanarsi dal paese di residenza (Montebelluna),

l'interrogante chiede di sapere:

a) quali criteri il Ministro delle finanze abbia adottato per la nomina degli alti funzionari chiamati a dare un nuovo impulso alla gestione del fisco in Italia risolvendo le sorti di un sistema caratterizzato da sadiche imposizioni e da croniche evasioni;

b) se il Ministro ritenga opportuna la nomina alla direzione regionale delle entrate del Veneto del Barbarisi, attualmente inquisito.

(4-04610)

(20 ottobre 1993)

SERENA. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere se e quali passi siano stati compiuti per sospendere la nomina del dottor Gennaro Barbarisi a direttore del servizio per la fiscalità locale della Direzione regionale delle entrate per il Veneto almeno fino a quando non sarà portata a termine l'inchiesta promossa dalla magistratura di Treviso nei suoi confronti per truffa ai danni dello Stato.

(4-04691)

(27 ottobre 1993)

RISPOSTA. (*) - In riferimento alle richieste formulate dagli onorevoli interroganti si comunica che, con nota del 29 ottobre 1993

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

(n. 1243/93 M. 21 a), la procura della Repubblica presso il tribunale di Treviso ha comunicato di aver richiesto il rinvio a giudizio del dottor Gennaro Barbarisi, primo dirigente in servizio presso l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette di Venezia, per i reati di abuso di ufficio, falsità materiale e truffa, commessi all'epoca in cui lo stesso era direttore titolare dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Treviso.

Conseguentemente, con decreto del Ministro delle finanze del 3 novembre 1993, è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio del predetto dirigente. L'amministrazione finanziaria ha altresì valutato l'esigenza della sostituzione del dottor Barbarisi nella direzione del «servizio per la fiscalità locale» della direzione regionale delle entrate del Veneto a cui, di recente, era stato assegnato in vista dell'attivazione, a far data dal 1° gennaio 1994, del suindicato ufficio regionale. A tal fine, infatti, è in corso di perfezionamento il provvedimento di assegnazione di un altro dirigente al menzionato servizio.

Le vicende giudiziarie del dottor Barbarisi erano note all'amministrazione finanziaria che, con provvedimento del 16 dicembre 1992, aveva già disposto la sospensione cautelare dal servizio a seguito dell'adozione da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Treviso della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio e dell'obbligo della dimora nel comune di Montebelluna.

La successiva revoca di tali misure, disposta dalla stessa autorità giudiziaria con ordinanze del 24 dicembre 1992 e del 2 gennaio 1993, aveva fatto venir meno il presupposto giuridico del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio adottato dall'amministrazione finanziaria: all'epoca, infatti, il dottor Barbarisi risultava soltanto indagato, atteso che nei suoi confronti non era stata ancora esercitata l'azione penale.

Tuttavia, a seguito della riammissione in servizio del dirigente in questione, l'amministrazione finanziaria, per motivo di opportunità aveva disposto il trasferimento del dottor Barbarisi dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Treviso, di cui era titolare, all'ispettorato compartimentale delle tasse di Venezia, per prestare servizio alle dipendenze del responsabile di quell'ufficio.

Per quanto concerne la recente designazione del dottor Barbarisi a reggente del «servizio per la fiscalità locale» della direzione regionale delle entrate del Veneto, si osserva che, nell'ambito del processo di ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, l'istituzione di tale organo regionale comporterà, a decorrere dal 1° gennaio 1994, la soppressione degli ispettorati compartimentali delle tasse unitamente a quelli delle imposte dirette e alle intendenze di finanza con il conseguente passaggio delle relative competenze e del personale nella nuova struttura regionale. Pertanto, il dottor Barbarisi, quale dirigente in servizio presso l'ispettorato delle tasse, era stato assegnato ad un ufficio dirigenziale del nuovo organo periferico.

L'amministrazione finanziaria segue con particolare attenzione gli sviluppi dell'azione penale a carico del dottor Barbarisi per gli eventuali conseguenti provvedimenti da adottare.

Il Ministro delle finanze

GALLO

(31 dicembre 1993)

PREIONI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che l'istituto professionale statale per l'agricoltura di Lesa (Novara) - con sezione coordinata a Crodo - dispone di un veicolo per il trasporto degli alunni (22 posti) che circola da moltissimi anni in condizioni precarie ed è assolutamente inadeguato (sia per numero di posti sia per la sicurezza) agli aumentati bisogni della scuola, sia per il collegamento tra le due sedi (Lesà dista da Crodo circa 70 chilometri), sia per il trasporto dalla sede di Lesa alla stazione ferroviaria di Arona (8 chilometri), sia per la necessità di visite alle realtà produttive, si chiede di sapere se si intenda provvedere alla sostituzione con un veicolo nuovo e più capiente o se vi sia possibilità di ricevere in dotazione un veicolo usato da altra amministrazione dello Stato quale, ad esempio, l'Esercito, la Marina o l'Aviazione militare.

(4-03017)

(21 aprile 1993)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, alla quale si risponde anche per conto degli altri Ministeri cui la stessa è diretta, si deve anzitutto far presente che, nonostante ogni migliore predisposizione, non è possibile destinare fondi del bilancio dello Stato all'acquisto di un automezzo di servizio per il trasporto degli alunni, da assegnare all'istituto professionale per l'agricoltura di Lesa, tenuto conto che gli oneri relativi a servizi del genere - come tutti quelli attinenti all'assistenza scolastica in genere - sono posti a carico, dalla vigente normativa, dei competenti enti locali.

Quanto, comunque, alla possibilità che il suddetto istituto possa ricevere in donazione l'automezzo di cui abbisogna, questo Ministero, ove un'evenienza del genere dovesse presentarsi, non mancherà di esaminarla con la dovuta attenzione, in relazione anche alla convenienza economica dell'eventuale donazione, che comporterebbe, in ogni caso, notevoli spese di gestione (bollo, assicurazione, carburante, manutenzione) e per la retribuzione del personale addetto alla guida.

In merito, infine, alla prospettata possibilità che all'istituto sia dato in dotazione un veicolo usato dell'Esercito, il Ministero della difesa, al riguardo interessato, ha fatto presente che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1993, n. 939 (di approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia), i macchinari di qualsiasi genere, dichiarati fuori

uso, possono essere venduti a privati, ma non possono essere donati o ceduti gratuitamente.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(30 dicembre 1993)

ROSCIA, PAGLIARINI, PAINI. - *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che sui maggiori quotidiani nazionali è apparsa la notizia che sul tavolo del Secit arrivarono nel gennaio 1992 informazioni particolareggiate riguardanti l'*affaire* Enimont: falsi in bilancio, impianti sopravvalutati, tangenti e speculazioni in danno dello Stato e di privati cittadini;

che dette notizie (rivelatesi fondate come hanno dimostrato le indagini del *pool* «mani pulite») sono state affrettatamente archiviate, giudicate per errore o per dolo prive di elementi di rilevanza tributaria;

considerato che nonostante la denuncia di due stessi ispettori del Secit risalente all'11 marzo 1992 non pare che la dirigenza del Secit abbia ancora preso posizione,

si chiede di sapere, se le notizie corrispondano al vero, quali iniziative si intenda assumere contro coloro che omisero colposamente o dolosamente di compiere gli opportuni atti ed accertamenti affinché fossero repressi le manifeste violazioni delle norme di legge e tutelati gli interessi dell'erario e dei privati risparmiatori.

(4-04178)

(15 settembre 1993)

RISPOSTA. - Come è noto, in data 7 settembre 1993, il «Corriere della Sera» pubblicò un articolo secondo cui il Servizio centrale ispettori tributari, pur essendo venuto a conoscenza, attraverso un esposto anonimo, di elementi rilevanti in ordine alla vicenda Enimont, avrebbe colpevolmente archiviato il caso.

L'esposto concerneva la nota vicenda della collocazione sul mercato azionario del 20 per cento delle azioni Enimont, poi in maggior parte rastrellate da finanziari alleati di Gardini, e il successivo acquisto delle stesse da parte dell'ENI. Allo scritto anonimo erano allegati due articoli apparsi rispettivamente sul quotidiano «La Repubblica» del 5 marzo 1991 e sul quotidiano «Il Sole-24 Ore» del 24 aprile 1990, commentati dall'anonimo nell'esposto stesso.

A tale proposito è d'uopo premettere, come già accennato nella audizione del 23 settembre 1993 presso la VI Commissione finanze della Camera dei deputati, che la procedura di assegnazione dell'esposto, adottata in seno al Servizio centrale degli ispettori tributari, è stata ritenuta pienamente legittima dal comitato di coordinamento con delibera del 6 settembre 1993. In particolare, il direttore del servizio l'aveva assegnata al gruppo II; questo ritenne di doverlo trasmettere per competenza al gruppo VII.

Il gruppo VII, nel mese di marzo 1992, espresse le sue conclusioni sul caso, successivamente fatte proprie con delibera dal comitato di coordinamento del Secit in data 6 settembre 1993.

Il comitato di coordinamento, sulla base di quanto esposto nella relazione del gruppo VII, ha rettamente ritenuto che gli aspetti extra-fiscali contenuti nell'esposto fossero tutti di dominio pubblico, tanto che la vicenda era stata oggetto di vertenza giudiziaria civile, nonchè di una pronuncia da parte della Corte dei conti (sezione controllo enti del 4 aprile 1991).

Sul piano fiscale le notizie avrebbero avuto un interesse per il Secit solo se avessero riguardato un'evasione (ipotetica o reale), anche nella forma dell'elusione, verificatasi relativamente al carico tributario gravante sugli enti e le società interessate (ENI, Montedison, Enimont). Di contro, i fatti denunciati dall'anonimo permettevano agevolmente di ritenere che un'ipotetica supervalutazione, sia dei conferimenti di ENI e Montedison in Enimont, sia del prezzo di mercato delle azioni di quest'ultima, si sarebbe di per sè tradotta fiscalmente in maggiori plusvalenze e quindi in un maggior carico tributario, sicchè il fisco come tale non aveva interesse a dolersi della circostanza.

Quanto alle presunte denunce di inefficienza che il Secit avrebbe rivolto agli uffici finanziari nell'ambito del consueto rapporto sul funzionamento degli stessi, si deve rilevare, come già precisato dal Secit stesso, con comunicato stampa del 23 agosto 1993, che le osservazioni mosse, ben lungi dall'essere volte a censurare precipue responsabilità, erano dirette ad individuare le cause e le soluzioni di problemi di funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed avevano, perciò, carattere prevalentemente propositivo.

Il Ministro delle finanze
GALLO

(31 dicembre 1993)

SCIVOLETTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 148, concernente «Riforma dell'ordinamento della scuola elementare», il numero complessivo di alunni per ciascun plesso scolastico dovrà essere superiore a 20 e che la predisposizione del piano per l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma deve fondarsi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, «sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze»;

che nei plessi scolastici delle borgate di Cava d'Aliga e Sampieri del comune di Scicli (Ragusa) gli alunni iscritti per l'anno scolastico 1992-93 sono più del doppio di quanto previsto dalla legge, ed esattamente 43 a Cava d'Aliga e 42 a Sampieri, e che per l'anno scolastico 1993-94 il numero degli alunni si attesterà sugli stessi valori;

che i due plessi scolastici, di proprietà, peraltro, del comune di Scicli, realizzano un giusto equilibrio fra servizio scolastico e territorio

e possono, con interventi non rilevanti, consentire la piena attuazione dei nuovi programmi;

che la tendenza demografica delle due borgate è nettamente in aumento: negli ultimi 5 anni, dal 1987 al 1992, infatti, la popolazione è sostanzialmente raddoppiata;

che alla luce di quanto sopra appare sbagliata, non conforme allo spirito della legge, eccessivamente fiscale e sbrigativa la proposta del provveditore agli studi di Ragusa che prevede per l'anno scolastico 1993-94 la soppressione di uno dei due plessi e il conseguente accorpamento nell'altro;

che simile proposta, se attuata, creerebbe enormi svantaggi a tutti gli utenti del plesso da sopprimere (alunni e famiglie), sia per la distanza, sia per la scomparsa dell'unica struttura di aggregazione sociale e culturale;

che un'astratta e burocratica adesione alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione non può significare nè un'attuazione traumatica della legge n. 148 del 1990, nè una complicazione inutile e irrazionale per gli utenti del servizio scolastico,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro della pubblica istruzione al fine di scongiurare il pericolo di soppressione o accorpamento dei plessi delle scuole elementari di Cava d'Aliga e Sampieri e di consentirne, poichè ne hanno i requisiti previsti dalla legge, la continuità e lo sviluppo, negli interessi reali e concreti dei processi di crescita culturale e formativa e di integrazione della scuola nel territorio.

(4-02356)

(11 febbraio 1993)

RISPOSTA. - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, per l'anno scolastico 1993-1994 il provveditore agli studi di Ragusa ha mantenuto il funzionamento dei plessi scolastici delle borgate Cava d'Aliga e Sampieri del comune di Scicli.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(22 dicembre 1993)

SPECCHIA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che, nei giorni scorsi, a Cisternino (Brindisi) si sono svolte manifestazioni ed iniziative varie (sciopero degli studenti, corteo con incidenti, occupazione del comune, documenti del consiglio d'istituto e del collegio dei docenti, eccetera) per ottenere l'autonomia della locale scuola magistrale dall'istituto magistrale «Palumbo» di Brindisi;

che la richiesta è condivisa dalla popolazione e dai rappresentanti del comune di Cisternino e dei comuni vicini;

che la scuola magistrale di Cisternino, con annesso liceo linguistico e liceo pedagogico, ha 60 docenti, 27 classi per un totale di 750

studenti provenienti anche da comuni di altre province e due sezioni sperimentali quinquennali;

che attualmente un istituto scolastico così importante non ha nemmeno un coordinatore-responsabile, in quanto il docente fiduciario, obbligato anche a tenere le lezioni, ha rassegnato le dimissioni non potendo adempiere contemporaneamente a due compiti così delicati,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se il Ministro in indirizzo non condivida la richiesta di autonomia;

b) se e quali urgenti accertamenti intenda predisporre presso il provveditorato agli studi di Brindisi e presso la scuola magistrale di Cisternino per arrivare in tempi brevi alla suddetta autonomia.

(4-04585)

(20 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, si premette che il numero delle scuole magistrali resta tuttora stabilito da una specifica norma legislativa e, precisamente, dalla legge n. 470 del 1958, la quale, all'articolo 1, recita testualmente: «Il numero delle scuole magistrali per la formazione delle insegnanti di scuola materna, istituite con regio decreto dell'11 agosto 1933, n. 1286 è elevato ad 8 a decorrere dall'anno scolastico 1958-59».

In presenza, pertanto, della vigente normativa, nessun provvedimento si rende possibile, in via amministrativa, per autorizzare l'istituzione di una nuova scuola magistrale autonoma, così come proposto dall'onorevole interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(30 dicembre 1993)

STRUFFI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso: che sulla rivista «La provincia di Frosinone» n. 1 del 1° gennaio 1991 vennero pubblicati due articoli con servizio fotografico di Alessandro Tanzilli e Luigi Ricciardi, dai titoli: «La Villa dei Misteri. Un alchimista a Casalvieri» e «Esoterismo e alchimia nei cartigli di Vincenzo Fanelli a Casalvieri»;

che in detti articoli veniva evidenziato il valore di un antico palazzo in contrada Colle Fosse, nel comune di Casalvieri in provincia di Frosinone, la cui facciata, di indubbio valore artistico ed allegorico, deve essere conservata e protetta;

che tale opera risale al 1814, come si evince da due cartigli esoterici, incastonati nelle arcate laterali del palazzo stesso (Vincentius Fanelli Theosophiae amator fidelis et Medicinae utriusque AD Doctor 1814);

che le intere facciate in travertino sono istoriate con simboli ed illustrazioni del mondo alchemico di ottima fattura, anche con riferimenti al mondo delle scienze e della Kabala;

che l'insieme costituisce, pertanto, un notevole patrimonio di indubbio valore artistico ed ambientale da tutelare con interventi ulteriori di ricerca, con eventuali restauri ed opere di consolidamento,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche con proprio decreto, affinché venga inserita l'opera di cui trattasi nell'elenco dei beni artistici e culturali da preservare e salvaguardare.

(4-04902)

(25 novembre 1993)

RISPOSTA. - Si comunica che per l'immobile in oggetto la competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, previo sopralluogo, ha avviato la procedura per l'apposizione del vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

RONCHEY

(31 dicembre 1993)

TABLADINI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto segue: quanti dipendenti RAI fossero in servizio (e con quali mansioni) a Tallin, in Estonia, il 22 settembre 1993, in occasione dell'incontro di calcio con la nazionale italiana;

quale sia stata la spesa complessiva sostenuta dalla RAI per tale trasferta e se sia ritenuta compatibile con i nuovi criteri di contenimento delle spese auspicati dal consiglio di amministrazione dell'azienda.

(4-04633)

(21 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione di detta società.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto il predetto organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, non si è mancato di interessare la concessionaria la quale ha precisato che in occasione della telecronaca della partita di calcio Estonia-Italia, trasmessa da Tallin il 22 settembre 1993, erano in servizio 15 persone tra telecronisti, registi, operatori, inviati speciali e tecnici che hanno curato, oltre alla telecronaca stessa, i servizi per tutte le testate giornalistiche ed anche

tutti gli approfondimenti per le varie rubriche specializzate («Domenica goal», «Dribbling», «Domenica sprint», «Sportsera»).

Tredici dei quindici inviati hanno potuto usufruire del «pacchetto» (volo aereo più pernottamento) offerto dalla Federazione italiana gioco calcio.

Tre inviati hanno curato la parte radiofonica che, oltre alla radiocronaca dell'incontro di calcio, comprendeva interventi a bordo campo ed in tribuna, la preparazione di servizi per il GR1, il GR2 e il GR3.

La spesa relativa a tutti gli inviati, TV e radio, è stata di lire 36.772.530 che, considerata l'importanza dell'evento e l'altissimo indice di gradimento fatto registrare dallo stesso, è da ritenere assai contenuta, come strettamente indispensabile era il numero dei dipendenti RAI presenti a Tallin.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

(4 gennaio 1993)

TADDEI, BUCCIARELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* –
Premesso:

che il numero delle bocciature alla scuola media «Fibonacci» di Pisa è preoccupante e richiede una valutazione sul funzionamento della scuola stessa;

che alcuni ragazzi sono stati «bocciati» con decisione imprevista senza aver mai comunicato ai genitori l'eventualità di una ripetenza;

che in particolare destano perplessità le decisioni relative alle due ragazze di seguito indicate, non ammesse alla terza media:

1) Angela Mondin, non ammessa alla terza classe (a quanto si rileva dal giudizio finale) sostanzialmente a causa di alcuni periodi di assenza dalla scuola per motivi di salute;

2) Silvia Reale, non ammessa alla terza classe, nonostante la scheda individuale riporti un netto miglioramento del rendimento scolastico e nonostante una relazione del servizio di neuropsichiatria di Pisa abbia evidenziato la sua situazione evolutiva e l'opportunità di non demotivare l'alunna con una ripetenza;

rilevata la contraddittorietà contenuta nei giudizi finali che riguardano le due ragazze;

considerato:

che, riguardo alla ragazza Angela Mondin, provoca sconcerto il giudizio negativo basato sulla discontinuità della partecipazione alla vita scolastica, saltuarietà dovuta a motivi di salute (evidentemente non dipendenti dalla volontà della ragazza);

che, con particolare riferimento alla ragazza Silvia Reale, colpisce il repentino cambiamento di giudizio dimostrato dalla stessa scheda personale che mostra un netto miglioramento dal primo al secondo quadrimestre; l'evoluzione positiva della formazione della ragazza è testimoniata inoltre da Carla Cappelli, operatrice psicopedagogica, in base all'articolo 5 della legge n. 426 del 1988, incaricata di seguire

Silvia Reale per aiutarla nello sviluppo dei rapporti interpersonali in stretto contatto con il servizio di neuropsichiatria infantile dell'USL di Pisa;

che sorprende il repentino cambiamento di atteggiamento e di giudizio nei confronti delle ragazze le cui famiglie non sono state mai messe al corrente di riduzioni del profitto scolastico;

che il comportamento della scuola nei confronti delle due ragazze sopra indicate (e di altri ragazzi non indicati) fa pensare a decisioni di bocciature prese tenendo conto delle esigenze di formazione delle classi anzichè dello sviluppo formativo di ogni singolo alunno o alunna,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda svolgere:

una verifica dell'operato della scuola «Fibonacci» rispetto a tutti i casi di bocciatura ivi verificatisi;

una urgente verifica specifica dei casi sopra indicati per rimediare ad errori formali e sostanziali che hanno determinato la bocciatura delle due ragazze, con grave danno per la loro maturazione ed il loro sviluppo formativo.

(4-04076)

(5 agosto 1993)

RISPOSTA. – Gli elementi di valutazione forniti dal provveditore agli studi di Pisa – incaricato di compiere i necessari accertamenti in ordine a quanto segnalato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata – hanno escluso che il numero delle bocciature verificatesi presso la locale scuola media «Fibonacci», a conclusione dello scorso anno scolastico, abbia assunto dimensioni preoccupanti.

Da tali elementi emerge, infatti, che su un totale di 426 alunni, scrutinati nella suddetta scuola, i non ammessi o non licenziati sono stati 19, il che ha fatto registrare una percentuale di ripetenza (pari al 4,6 per cento) alquanto inferiore alla media nazionale.

Risulta, altresì, che, nell'ambito dei lavori di programmazione e di verifica svolti dai docenti, i genitori sono stati debitamente informati, attraverso frequenti colloqui (in orario antimeridiano e pomeridiano), dei progressi e delle difficoltà dei rispettivi figli e dell'opportunità, ove ravvisata, di eventuali interventi di recupero.

È noto, comunque, che le valutazioni finali sugli alunni vengono adottate dal competente consiglio di classe nella sua collegialità mediante un processo didattico nel quale può accadere, tuttavia – così come risulta essere accaduto per le alunne Reale e Mondin di cui è cenno nell'interrogazione –, che le varie componenti esprimano giudizi non sempre collimanti.

Infatti, nei confronti delle citate allieve, la mancata promozione è stata deliberata, con voto non unanime, dal consiglio di classe, il quale ha ritenuto, a maggioranza, che le stesse non avessero raggiunto quegli obiettivi primari, indispensabili per poter frequentare proficuamente la classe successiva.

Dalla lettura delle schede personali delle due allieve, nelle quali sono stati riportati i rispettivi giudizi di profitto, non si rilevano peraltro

elementi in contrasto con le determinazioni assunte dall'organo collegiale, così come evidenziato dal provveditore agli studi di Pisa.

Quest'ultimo, sulla base delle informazioni acquisite, ha espresso, infine, il convincimento che i casi di non ammissione, verificatisi nella scuola media «Fibonacci», siano stati determinati non già da preoccupazioni per la formazione delle classi, ma da effettive carenze di apprendimento, che hanno sconsigliato la frequenza alla classe successiva da parte degli alunni interessati.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(30 dicembre 1993)

VENTURI, LONDEI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per conoscere se non ritenga - come agli interroganti sembra necessario - che l'amministrazione dei beni culturali e ambientali debba costituirsi immediatamente, prima della scadenza dei termini, per resistere contro il ricorso avanzato dal comune di Ancona presso il TAR delle Marche avverso il decreto con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali ha assegnato il reperto archeologico «Bronzi dorati di Cartoceto di Pergola» al centro operativo museale di Pergola.

(4-04877)

(23 novembre 1993)

RISPOSTA. - Si comunica che questa amministrazione si è costituita nel giudizio promosso innanzi al TAR delle Marche dal comune di Ancona avverso il decreto ministeriale 30 giugno 1993 con il quale i bronzi in questione sono stati assegnati al centro operativo museale di Pergola.

Nell'udienza del 4 novembre 1993 il comune di Ancona ha rinunciato all'istanza di sospensione del predetto provvedimento, chiedendo ed ottenendo che la stessa fosse riunita al merito.

L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona ha comunicato di essere in attesa che il TAR fissi l'udienza per la discussione del merito, che si prevede non prima del giugno 1994.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(31 dicembre 1993)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Si chiede risposta alla seguente interrogazione, già presentata nella precedente legislatura (4-07348, del 4 dicembre 1991):

Richiamate le precedenti interrogazioni (4-07083 del 23 ottobre 1991 e 4-07130 del 4 novembre 1991), rimaste senza risposta, relative alla locazione effettuata dal Ministero delle finanze dell'immobile sito a Trani, in via Giovanni Bovio 193, come sede dell'Ufficio imposte

dirette, al canone mensile di lire 11 milioni e centomila, dal marzo del corrente anno, a tutt'oggi inutilizzato, l'interrogante chiede di conoscere:

se sia rispondente al vero la notizia di fonte sindacale che l'immobile *de quo* sia privo di collaudo per ufficio pubblico, atteso che il collaudo esibito si riferisce all'immobile allorchè era stata data l'autorizzazione per civile abitazione;

come tanto sia potuto accadere e quali solleciti interventi in proposito si intendano porre in essere.

(4-00045)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. - In merito alla problematica sollevata dall'onorevole interrogante, si fa presente che le carenze strutturali dei locali demaniali occupati dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trani, nonchè l'accorpamento al predetto ufficio di parte del soppresso ufficio delle imposte dirette di Bisceglie, hanno fatto sorgere la necessità di dare una idonea e funzionale allocazione all'ufficio finanziario di cui trattasi.

Pertanto, questa amministrazione, in assenza di valide soluzioni alternative e, comunque, conformemente al parere di congruità del competente ufficio tecnico erariale, ha ritenuto opportuna l'assunzione in fitto di taluni locali privati, siti in Trani, in via Giovanni Bovio 193, al canone annuo di lire 133.200.000, ragguagliato ai valori di mercato praticati nella zona.

L'immobile prescelto è risultato rispondente alle esigenze allocative dell'ufficio delle imposte dirette di Trani, pur a fronte della notoria carenza in quella città di altri locali liberi e idonei allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie di un ufficio finanziario.

Gli effetti del relativo contratto di affitto hanno avuto decorrenza dal 1° marzo 1991 e ciò in ragione, da un lato, della assoluta indisponibilità del proprietario ad una proroga delle trattative, dall'altro, della previsione, al momento della stipula, che il trasferimento dell'ufficio potesse essere effettuato in tempi brevi.

Tuttavia, la indisponibilità di fondi nel capitolo di competenza del provveditorato generale dello Stato ha fatto sorgere la necessità di richiedere il trasferimento della somma da un capitolo di spesa amministrato dalla Direzione generale delle imposte dirette ad un altro capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Pertanto, come comunicato dall'intendenza di finanza di Bari, con telex del 29 settembre 1992, il trasferimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trani nei nuovi locali siti in via Giovanni Bovio 193, con il contestuale accorpamento del soppresso ufficio delle imposte dirette di Bisceglie, ha avuto luogo solo nel mese di luglio di quell'anno.

Da quanto sopra esposto si evince che il ritardo nel trasferimento dell'ufficio risulta dovuto a cause del tutto diverse dal mancato accordo con le imprese di trasloco sul prezzo delle procedure di trasporto. È opportuno precisare, a questo riguardo, che il competente ufficio tecnico erariale, dopo aver espletato diverse consultazioni con le ditte

interessate, ha raggiunto l'accordo con la cooperativa SAFI srl di Gioia del Colle (Bari) per il corrispettivo di lire 30.000.000 al netto dell'IVA.

In merito alla presunta mancanza di collaudo dell'immobile locato, va fatto presente che l'ufficio tecnico del comune di Trani, a seguito di verbale di ispezione sanitaria e di certificazione di collaudo, aveva concesso, in data 2 febbraio 1990, l'autorizzazione di agibilità. Successivamente, il predetto ufficio ha espressamente comunicato che il progetto di ristrutturazione dell'immobile era stato autorizzato con destinazione ad uso ufficio.

Con riferimento alla sussistenza o meno nell'edificio locato di barriere architettoniche, l'ufficio tecnico erariale di Bari, con nota del 13 dicembre 1991, pur evidenziando che lo stesso è un immobile di proprietà privata e che è stato prescelto quale sede dell'ufficio delle imposte dirette di Trani, esclusivamente per l'assoluta irreperibilità in quella città di altri locali idonei, ha riferito che non si è tuttavia mancato di provvedere ad effettuare nel fabbricato interventi di completamento architettonico.

Per ciò che concerne, infine, il carico di sopportabilità dei solai, si fa presente che, dal punto di vista statico, i solai dell'edificio risultano suscettibili di essere adibiti ad uso ufficio e ad archivio, con carico massimo ammissibile non superiore a 350 chilogrammi al metro quadrato, conformemente alla normativa vigente.

Il Ministro delle finanze
GALLO

(31 dicembre 1993)

VISIBELLI. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali.* - Con riferimento alle recenti notizie di stampa di nuove truffe in danno della SIP tramite false schede telefoniche, l'interrogante chiede di conoscere:

1) se, oltre alle 166.800 schede rubate negli uffici SIP di Foggia e Taranto, la SIP abbia subito altri furti di schede telefoniche ed in caso affermativo dove e in che quantità;

2) quali attenzioni vengano poste in essere dalla SIP per custodire tali schede al riparo dai furti;

3) se la SIP abbia attivato procedure elettroniche per cambiare quelle con cui sono fatte le attuali schede.

Richiamando le precedenti interrogazioni su truffe in danno della SIP (atti parlamentari 4-07429 della X legislatura, 4-00225, 4-00248 e 4-00756 della XI legislatura), si chiede di conoscere l'ammontare dei danni subiti dalla SIP per truffe, nel corso dell'esercizio 1991 e sino al 30 novembre 1992.

(4-01772)

(2 dicembre 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo, si fa presente che la concessionaria SIP, interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interro-

gante nell'atto parlamentare in esame, ha comunicato che il totale delle carte telefoniche rubate risulta, al marzo 1993, di 146.700 unità (di cui solo 55.700 già abilitate all'uso).

Di queste, 72.800 sono state rubate in Puglia, mentre gli altri episodi di furto si sono verificati in Emilia-Romagna (52.800 carte rubate), in Piemonte (100), in Abruzzo-Molise (200), in Sardegna (4.200), nelle Marche-Umbria (5.000), in Trentino (5.400), nel Lazio (5.100), in Friuli (100) ed in Toscana (1.100), per un ammontare complessivo di 73.900 carte telefoniche.

Tali carte, ha proseguito la SIP, sono custodite, anche precedentemente alla loro abilitazione, in appositi *caveaux* protetti; tali precauzioni, in linea con quelle usualmente utilizzate dalle banche, hanno consentito di ridurre ad un numero limitato gli episodi di furto delle schede di gestione.

Per quanto riguarda il tipo di carte attualmente utilizzate, la concessionaria ha precisato che non è prevista, almeno in un prossimo futuro, alcuna modifica, mentre è già allo studio, al fine di contenere la possibilità di frodi, un nuovo sistema, di prossima produzione, per la registrazione della banda magnetica.

I dati relativi al valore del traffico telefonico frodato da telefoni a disposizione del pubblico sono stati nel 1991 di 37.826 milioni e nel 1992 di circa 40.000 milioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

(4 gennaio 1994)

VISIBELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Richiamate le proprie precedenti interrogazioni sull'indegno ed incivile stato in cui sono tenuti gli operatori della polizia penitenziaria in servizio nel carcere dell'Asinara (di cui si sollecita risposta), l'interrogante chiede di conoscere, per connessione logica con le precedenti interrogazioni, se sia vero - ed in tal caso quali iniziative siano state intraprese in merito - che nell'isola vi sia stato uno sciopero per rivendicare il diritto all'alloggio di servizio, promesso dal Ministero di grazia e giustizia, proprietario di gran parte degli immobili esistenti.

Specificatamente, l'interrogante chiede di conoscere se tale sciopero sia stato causato dalla scoperta «che le case del paese in via di ristrutturazione sono destinate alle vacanze estive del personale del Ministero».

(4-02743)

(16 marzo 1993)

RISPOSTA. - In merito al programma degli interventi straordinari, varato ai sensi della legge 30 ottobre 1992, n. 422, per la ristrutturazione funzionale degli istituti di Pianosa e dell'Asinara, è stato concesso un finanziamento globale di 70 miliardi di cui 20 iscritti nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e 50 in quello del Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto concerne lo stanziamento di 50 miliardi di competenza del Dicastero dei lavori pubblici, solamente per la casa di reclusione di Pianosa è stato, al momento, approvato il progetto delle opere per un importo di circa 25 miliardi. Sono da definire le gare di appalto, ragion per cui si prevede che i lavori inizieranno a brevissima scadenza.

Per quanto concerne l'Asinara, il Ministero dei lavori pubblici ha provveduto unicamente ad approvare il progetto degli interventi per circa 23 miliardi; il relativo appalto non risulta essere stato ancora espletato.

Per quanto concerne la casa di reclusione dell'Asinara, sono stati già autorizzati e concessi finanziamenti per complessive lire 2.700.000.000 circa, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria agli alloggi di servizio, caserme, alcune sezioni detentive, uffici della direzione, nonché presso diverse abitazioni destinate alle famiglie del personale operante sull'isola.

In ordine al completamento del piano (ulteriore importo complessivo di circa 8 miliardi), si comunica che sono stati recentemente ultimati i lavori di sistemazione della sezione detentiva di transito presso la diramazione di Cala d'Oliva. Sono, viceversa, in corso di stipula i contratti relativi alle opere di ristrutturazione degli alloggi di Cala d'Oliva ed al rifacimento dell'impianto elettrico di Fornelli. Sono stati, altresì, aggiudicati, a seguito dell'espletamento della relativa gara di appalto, i lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra Cala Reale e Cala d'Oliva (importo lire 20.755.000.000), nonché dell'impianto di depurazione di Cala d'Oliva (importo lire 455.000.000).

Appare opportuno sottolineare come tutti i lavori siano finalizzati al restauro conservativo ed al miglioramento funzionale delle attuali strutture e non contrastino con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale.

Sotto quest'ultimo profilo, va sottolineato come la situazione dell'isola debba ancora migliorare, ove si consideri che la programmata realizzazione di deputatori consentirà un più idoneo ed igienico smaltimento di scarichi e liquami, con conseguente notevole beneficio per le condizioni delle acque marine.

Per quanto riguarda la situazione alloggiativa degli operatori di polizia penitenziaria in servizio all'Asinara e presunte manifestazioni di protesta o malcontento da parte di detto personale, si rappresenta che la situazione, sotto questo profilo, è da tempo del tutto tranquilla, tenuto conto delle iniziative prontamente intraprese dall'amministrazione per il risanamento e la ristrutturazione delle caserme e di molti alloggi di servizio disponibili, anche con i fondi di cui alla citata legge n. 422 del 1992.

Tali interventi edilizi, in parte già realizzati ed in parte in corso di esecuzione o di appalto, sono comunque, come sopra precisato, finalizzati esclusivamente al ripristino dell'uso di immobili già esistenti, non prevedendo modifiche di carattere strutturale o architettonico.

Relativamente, poi, al problema sollevato nell'interrogazione in oggetto circa lavori di ristrutturazione riguardanti alloggi o edifici che sarebbero «destinati alle vacanze estive del personale del Ministero», si precisa che la questione è priva di fondamento, potendosi, al riguardo, categoricamente assicurare che tutte le strutture abitative e gli alloggi di servizio disponibili sull'isola, soggetti o meno ad interventi edilizi di

ripristino, sono e saranno destinati solo ed esclusivamente al personale effettivamente operante presso la casa di reclusione dell'Asinara.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(4 gennaio 1993)

VISIBELLI. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro, con l'incarico per la funzione pubblica.* - Premesso:

che la legge 29 gennaio 1992, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1992, contempla il passaggio dei servizi di telecomunicazione gestiti dall'ex ASST (Azienda di Stato per i servizi telefonici) e dall'amministrazione postale ad una società del gruppo IRI;

che la stessa legge, al comma 3 dell'articolo 4, recita testualmente:

«... Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio. Il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità...»;

preso atto che non si è ancora ottemperato a quanto disposto nel comma sopra descritto;

considerato che tale atteggiamento inerte è fonte di fondata preoccupazione per il personale,

l'interrogante chiede di conoscere il termine entro il quale si ritenga di poter divulgare i criteri per l'assegnazione delle sedi e i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni.

(4-02694)

(11 marzo 1993)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che un contingente di personale delle soppressa ASST pari a 400 unità è stato trasferito ai sensi dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Si tratta del personale che, alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1993, n. 58, risultava applicato presso i seguenti uffici:

ispettorato generale delle telecomunicazioni;
istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;
segreteria del consiglio di amministrazione delle poste;

direzione centrale per il controllo delle concessioni e le corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona.

Al restante personale la legge riconosce la facoltà di optare per la permanenza nell'impiego pubblico entro 6 mesi dalla delibera del CIPE e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

Tale facoltà potrà essere esercitata attraverso il vigente istituto della mobilità che è stato integrato e parzialmente corretto prevedendo per il personale in questione la possibilità di essere destinato in sedi di lavoro ubicate nell'ambito della provincia in cui risultava applicato al momento del passaggio alle dipendenze della concessionaria.

Con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 7 agosto 1993 sono stati individuati 15.000 posti vacanti delle pubbliche amministrazioni che potranno essere coperti con il personale che ha scelto di permanere nell'amministrazione pubblica.

I soggetti interessati che hanno avanzato domanda di trasferimento alle amministrazioni pubbliche sono 2.645; tutti gli altri dipendenti della soppressa ASST - esclusi quelli transitati all'amministrazione postale con il citato articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 - troveranno sistemazione nell'ambito della concessionaria dei servizi di telecomunicazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

PAGANI

(4 gennaio 1994)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Richiamata la propria interrogazione 4-02253 dell'8 febbraio 1993 riguardante il mensile «King», pagato con i soldi della RAI e di cui sollecita risposta, l'interrogante chiede di conoscere le valutazioni del Ministro sul seguente articolo stampato sull'ultimo numero (maggio '93) del settimanale *Ita*mondo e riguardante il periodico «King»:

«È seduta sul bordo di un letto, calze a rete nere, scarpe a spillo, gambe aperte e un'espressione della bocca sensuale e provocatoria. Nella mano sinistra impugna una pistola. Si chiama Vanessa Williams, era una modella, ora fa la cantante. «King», il mensile dell'Eri, la casa editrice della RAI, l'ha messa in copertina nel numero di aprile intitolato «Ah, le donne!». Una scelta che al senatore Gennaro Acquaviva, socialista e cattolico, non è proprio piaciuta. E ieri l'«Avanti!» ne ha spiegato le ragioni, con due colonne di spalla. «Pruriginosa e demenziale»: così l'ha bollata l'ex consigliere di Craxi. Soprattutto, non è piaciuta al senatore la pagina pubblicitaria che l'Eri ha comprato su «la Repubblica» per pubblicizzare il mensile in cui c'era, tra l'altro, scritto: «Le donne sono colonne; le donne sono danno; le donne son carezze; le donne sono pazze; le donne sono nuove; le donne sono uomo; le donne son dolori; macchè son dolci fiori! Le donne sono tante cose e tutte quante spiritose. Lo dimostrano su King in edicola».

«È una pubblicità degradante, indice di una cultura da trivio, offensiva per l'intelligenza, oltraggiosa per le donne ancora presentate

come oggetti di desiderio e di lussuria», ha scritto Acquaviva al presidente della RAI Walter Pedullà, al direttore Gianni Pasquarelli e al presidente della Commissione di vigilanza Luciano Radi. Così degradante che ha rinunciato, il senatore, a comprare la rivista: «Ma l'impressione, da siffatta pubblicità, è che ormai anche alla RAI si venda sesso e imbarbarimenti vari».

«Vorrei sapere - conclude la lettera di protesta di Acquaviva - come questa squalifica della massima struttura pubblica dell'informazione e della formazione dei cittadini sia accaduta; quali ne siano i responsabili; quali i ciechi controlli; quanto denaro pubblico è costata questa esibizione di volgarità».

Fin qui il senatore Acquaviva, ma prima di lui questo giornale aveva protestato contro la nauseante pubblicazione, costosissima e pagata col danaro della RAI, cioè del contribuente.

Chi ci mangia sopra? Perché una così bassa pornografia? Negli scorsi numeri tra i servizi di «King», per esempio, quello sulle donne *gay*.

Si apprendeva dall'articolo che le lesbiche italiane, con i soliti occhi neri, le chiome mediterranee e tutti gli attributi che fornisce il servizio, alla maniera appunto, usata dai ruffiani d'ogni tempo (dagli antichi venditori di schiave e odalische orientali alle «maitresses» delle case di tolleranza), sono molto apprezzate dai circoli femminili *gay* svedesi o norvegesi. Di qui la curiosità, nelle giovanissime, non ancora mature, in senso fisico - se volete ormonale - e psicologico, che facilmente può far loro scegliere la strada, peraltro abilmente suggerita dall'autore dell'articolo di King, della cosiddetta diversità.

A giornali come «King» sono preferibili i fogli smaccatamente pornografici; quelli almeno si rivolgono a un pubblico che cerca e si aspetta gli argomenti trattati da certe riviste e non usano pubblico danaro.

«King» è certamente più indecente della ordinaria stampa porno. Costituisce anzi l'espressione più abietta e vergognosa di un giornalismo di Stato. Turlupina il lettore più ingenuo e cafone con una veste editoriale lussuosa, quasi lasciva come molte delle immagini che pubblica. Vi si leggono didascalie dalla prosa che vorrebbe essere snobistica e trasgressiva, ma che risulta spesso sgrammaticata. Adopera trucchetti per far credere di confezionare una rivista moderna, disinibita, aperta ai problemi di una società assetata di «acculturazione».

Discorso ormai polveroso. Tutte ipocrisie e menzogne. E anche vere e proprie truffe. Non solo intellettuali, ma di quelle che dovrebbe prendere in considerazione il codice penale: «King» è uno degli esempi offensivi dell'arroganza di potere di questa Repubblica, basata anche sulla pornografia di Stato».

(4-03327)

(27 maggio 1993)

RISPOSTA. - Al riguardo non può che confermarsi quanto già fatto presente con la nota n. GM/73120/804/4-2253/int/GA dell'11 ottobre 1993 con cui sono stati forniti gli elementi di risposta ad una analoga interrogazione presentata dall'onorevole interrogante.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

(4 gennaio 1994)

